

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento delle società di tiro

(del 28 giugno 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In data 18 aprile 1955 l'onorevole Probst deponeva sul banco della Presidenza del Gran Consiglio la seguente mozione :

« Il sottoscritto deputato, anche a nome del Gruppo socialista, valendosi delle facoltà concessegli dal Regolamento del Gran Consiglio, chiede che vengano emanati o modificati i necessari disposti legali così da introdurre anche nel nostro Cantone la gratuità per l'esercizio obbligatorio del tiro fuori servizio per i militi, come è stato fatto in altri Cantoni ».

La mozione stessa venne, con decisione della medesima data della Sovrana Rappresentanza, demandata allo scrivente Consiglio per esame e preavviso.

L'Organizzazione militare della Confederazione Svizzera del 1907, art. 124 e l'Ordinanza sul tiro fuori servizio del 1935 stabiliscono, per tutti i militi armati di moschetto e fino e compreso il 40.º anno di età, l'obbligo di compiere un esercizio annuo di tiro presso una Società di tiro. Chi non soddisfa a quest'obbligo deve fare un corso di tiro speciale (corso per ritardatari) senza diritto al soldo : il corso per ritardatari dura attualmente due giorni.

Per poter soddisfare al proprio obbligo di tiro fuori servizio (tiro obbligatorio) ogni milite deve essere socio di una Società : di regola la Società del proprio Comune di domicilio o quella a cui il Comune è assegnato.

Come socio, il milite è tenuto a pagare una tassa sociale, che nel nostro Cantone è generalmente fissata fra i 2 e i 3 franchi annui, ma che in qualche Società sale fino a Fr. 5,— : in qualche Società della Svizzera interna la tassa ammonta anche a 7 e 8 franchi !

Questa tassa dà naturalmente al milite tutti i diritti di socio e quindi quello di partecipare attivamente alla vita ed alle assemblee e riunioni della Società.

Dalla Confederazione, ogni Società di tiro riceve, per la organizzazione dei tiri obbligatori :

- la munizione gratuita
- un sussidio, per ogni tiratore che ha eseguito l'esercizio, e che varia da Fr. 1,50 a Fr. 2,— secondo la minore o maggiore percentuale di tiratori che eseguono, oltre al tiro obbligatorio, anche il tiro di sezione in campagna.

Nel nostro Cantone, dove la partecipazione al Concorso di sezione in campagna è scarsa (meno del 20 %), la grande maggioranza delle Società di tiro riceve solo Fr. 1,50 per tiratore; le altre Fr. 1,75 e solo qualche rara Società il sussidio massimo di 2 Fr.

Questo sussidio deve servire alla Società per sopperire alle proprie spese :

- per la tenuta in efficienza dello stand di tiro
- per i bersagli
- per le indennità ai marcatori e al personale
- per le spese amministrative.

E' evidente che il sussidio federale non è sufficiente alla copertura di tali spese, anche se si tien calcolo del supplemento di 1 Fr. per i pochi tiratori che compiono il tiro di Sezione in campagna. Da ciò la necessità che sia prelevata anche una tassa dai tiratori che compiono il loro esercizio di tiro.

La mozione presentata dall'on. Probst vorrebbe ora che lo Stato si assumesse praticamente la tassa dei militi, così che questi possano eseguire i loro esercizi obbligatori di tiro senza alcuna spesa.

Il Consiglio di Stato non può però aderire a questa richiesta per parecchi motivi.

In primo luogo, trattasi di una questione che è di preta competenza della Confederazione, alla quale spetta se mai l'esame di una simile possibilità. Osserviamo che una domanda in questo senso venne già presentata al Consiglio federale, tre anni or sono, e venne respinta perchè avrebbe portato una maggiore spesa di oltre 1.200.000,— Fr.

Nè ci pare opportuno e giusto che il Cantone debba, in una questione che è essenzialmente di carattere federale, sostituirsi alla Confederazione.

In questo senso già altri Cantoni, fra cui Berna e Vaud ad esempio, hanno respinto domande analoghe alla mozione Probst: ed anche nel Cantone di Ginevra la questione non è definitivamente risolta.

Dal punto di vista pratico, l'adozione della mozione Probst non sarebbe facile: i bisogni finanziari delle Società variano assai dall'una all'altra, e lo si constata esaminando la diversità delle tasse pagate nelle diverse Società e che vanno, come già detto, da un minimo di 2 Fr. a un massimo di 5 Fr.

Lo Stato, intervenendo, dovrebbe, per ragioni intuitibili, fissare un contributo unico che, mentre basterebbe ampiamente per qualche Società di tiro, non potrebbe invece essere sufficiente per altre, che si vedrebbero costrette a ricorrere ad altri mezzi di finanziamento.

La tassa pagata dai militi, oltre al dare ad essi i diritti di socio, ha anche un suo significato morale: attraverso un piccolo sacrificio, il soldato cittadino sottolinea la sua volontà di contribuire alla difesa materiale e morale del Paese.

D'altra parte, anche se versa una modica tassa, gli evita con il tiro presso una Società, di dover seguire un Corso speciale di tiro di due giorni, durante i quali egli non ha diritto nè al soldo nè al rimborso delle spese di viaggio.

Siamo inoltre convinti che l'assunzione da parte del Cantone di questa tassa non avrebbe benefica influenza sulle Società di tiro e che avrebbe, almeno per un certo numero di esse, effetto morale negativo.

Esaminata dal lato puramente materiale, la mozione dell'on. Probst porterebbe al Cantone un onere di oltre 30.000,— Fr. annui, perchè si dovrebbe fissare un contributo uniforme di almeno tre franchi per tiratore e il numero di essi è di oltre 10.000 ogni anno.

Questo onere si aggiungerebbe a quelli, già assai sensibili e superiori proporzionalmente a quelli sopportati dalla grande maggioranza dei Cantoni, e che sono:

- il sussidiamento delle Piazze di tiro;
- il sussidiamento dei Corsi per i giovani tiratori;
- le indennità cantonali alle Commissioni cantonali di tiro.

Per tali sussidi e indennità vennero globalmente versati: nel 1952, franchi 7.254,20; nel 1953, Fr. 13.440,10 e nel 1954, Fr. 12.304,70.

A partire dal 1. gennaio 1955 il regolamento per i sussidi alle piazze di tiro venne, aderendo al desiderio espresso da codesto Gran Consiglio in occasione della discussione sulla gestione 1953, modificato con un sensibile aumento di contributi statali, il cui massimo fu portato, per ogni singola piazza, da Fr. 500,— a Fr. 1.000,— per le riattazioni e da Fr. 1.500,— a Fr. 2.500,— per le nuove costruzioni.

Per queste ragioni non riteniamo possibile aderire alla mozione proposta dall'onorevole Probst. Tuttavia allo scopo di ancor meglio sostenere le Società di tiro e l'esercizio del tiro fuori servizio ci pregiamo sottoporvi un progetto di decreto per lo stanziamento di un credito annuo di Fr. 5.000,— da destinare all'aiuto diretto appunto di queste Società. L'assegnazione di questa somma deve essere eseguita tenendo conto specialmente dell'attività delle società di

tiro e messa quindi in rapporto con il numero dei tiratori che assolvono al proprio dovere fuori servizio, assegnando un sussidio di cent. 20 per ogni milite che compie il proprio tiro obbligatorio : ciò comporterà una spesa di qualche po' superiore ai Fr. 2.000,— annui. L'importo rimanente dovrà essere assegnato nella forma di un sussidio di Fr. 1,— per tiratore per la partecipazione al concorso di sezione in campagna; esercizio militare facoltativo che merita tutto l'appoggio delle Autorità. Secondo la media di partecipazione registrata negli ultimi anni tale sussidiamento richiederà un importo di circa Fr. 2.500,—.

Concludendo, nel mentre vi proponiamo, come detto più sopra, di respingere la mozione, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio annuo di Fr. 5.000,— a favore delle Società di tiro, per l'esecuzione di tiri militari obbligatori fuori servizio e i concorsi di sezione in campagna

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 giugno 1955 n. 561 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' accordato al Consiglio di Stato un credito di Fr. 5.000,— (cinquemila) annui, da inscrivere nel bilancio del Dipartimento militare.

Art. 2. — Questo credito sarà utilizzato per il sussidiamento delle Società di tiro, in relazione con la loro attività, e più precisamente per un contributo di:

- Fr. 0,20 per ogni tiratore che compie gli esercizi obbligatori;
- Fr. 1,— per ogni tiratore che partecipa al Concorso di Sezione in campagna.

Art. 3. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

